

LA BOZZA DELL'ACCORDO

**P**ubblichiamo di seguito ampi stralci della bozza di accordo tra ministero del Welfare, Andi e Oci, per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche a tariffe calmierate negli studi privati.

**Art. 1**

(Finalità e oggetto)

(omissis)

**Art. 2**

(Prestazioni)

Le prestazioni soggette a onorario di riferimento sono le seguenti:

1. Visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene orale (cumulative);

2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari;

3. estrazione di elementi dentari parodontalmente compromessi e/o non recuperabili con metodiche di conservativa;

4. Protesi parziale in resina con ganci a filo;

5. Protesi totale in resina.

**Art. 3**

(Onorari di riferimento)

Per ciascuna delle prestazioni professionali indicate nell'articolo 2 saranno applicati onorari uniformi omnicomprensivi derivanti da una riduzione delle parcelle medie ricavate statisticamente.

Gli onorari di cui al presente articolo valgono esclusivamente nell'ambito del presente accordo e non possono essere utilizzati per altre finalità, né concorrere alla formazione di tariffe per qualsiasi altro scopo, comprese le convenzioni di qualsivoglia natura poste in essere da

soggetti, privati e pubblici, operanti nel settore.

La tabella degli onorari è così stabilita:

1. Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale (euro 80,00);

2. sigillatura dei solchi dei molari e premolari (euro 25,00);

3. estrazione di elemento dentario compromesso (euro 60,00);

4. protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata - euro 550,00);

5. protesi totale in resina (per arcata - euro 800,00).

Gli onorari di riferimento, sono da intendersi come limite massimo e possono essere modificati in qualsiasi momento d'intesa tra le Parti con appositi accordi di revisione.

Resta ferma la facoltà dei singoli professionisti aderenti all'iniziativa, specialmente in relazione alle particolari condizioni del mercato locale, di applicare onorari inferiori a quelli stabiliti nella tabella, con l'obbligo però di rispettare la parità di condizioni nella prestazione professionale, che dovrà comunque essere resa nel rispetto degli standard stabiliti dal presente Accordo e da qualunque altro atto derivante dalla esecuzione di esso.

**Art. 4**

(Beneficiari)

Delle prestazioni a onorario di riferimento di cui al precedente art. 2 possono beneficiare esclusivamente:

1. soggetti individuati sulla base dei criteri, modalità e condizioni successivamente definiti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Accordo o, in mancanza, quelli aventi diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di età e per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche e/o invalidanti;

2. soggetti con indice di misura

della condizione economica-patrimoniale (Isee) non superiore a euro 8.000,00 (euro ottomila), indipendentemente dall'età;

3. donne in gravidanza, limitatamente alla visita odontoiatrica con ablazione tartaro e insegnamento dell'igiene orale.

I pazienti aventi diritto alle prestazioni con onorario di riferimento dovranno rendere, all'odontoiatra curante apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi degli articoli 2, 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza alle categorie individuate nel presente articolo. (omissis)

**Art. 5**

(Obblighi)

L'adesione da parte dei professionisti alle previsioni del presente Accordo, ha luogo esclusivamente su base individuale, volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto in esso stabilito.

L'adesione è riservata ai professionisti regolarmente iscritti all'Albo degli odontoiatri ed esercitanti in regime di libera-professione. (omissis)

A seguito dell'adesione competono ai professionisti, in particolare, i seguenti obblighi:

1. rispettare gli onorari stabiliti;

2. informare i pazienti della possibilità di fruire dei benefici di cui al presente Accordo;

3. rendere le prestazioni nel rispetto di standard qualitativi non inferiori a quelli praticati per gli utenti non beneficiari degli onorari limitati;

4. non discriminare in alcun modo le persone beneficiarie, in particolare modo riguardo ai tempi d'attesa.

Con separato atto le Parti definiranno le condizioni e le modalità di adesione anche da parte dei professionisti dipendenti o collaboratori di strutture pubbliche o private autorizzate che erogano prestazioni a pagamento su richiesta di terzi (c.d. regime libero-professionale); in tal

caso l'adesione sarà regolata da una convenzione con la struttura di appartenenza.

**Art. 6**

(Applicazione e verifica)

(omissis)

Le Associazioni vigileranno sulla osservanza dell'Accordo da parte dei rispettivi associati sulla base delle disposizioni contenute nei propri Statuti e regolamenti di attuazione.

(omissis)

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle sulla riservatezza, dei dati dei pazienti, le Associazioni firmatarie si impegnano sin d'ora a fornire al ministero, per finalità di monitoraggio e verifica, i dati relativi all'applicazione del presente Accordo, nonché ogni altra informazione che risulterà utile a verificarne lo stato di attuazione.

**Art. 7**

(Iniziativa promozionale e comunicazione)

(omissis)

Le Associazioni professionali si impegnano a rendere pubblico e accessibile a tutti i potenziali beneficiari, anche tramite l'utilizzo di modalità di diffusione elettronica, l'elenco dei professionisti aderenti al presente Accordo.

**Art. 8**

(Responsabilità)

Il presente Accordo non impegna il ministero nei confronti di terzi, ancorché rientranti nella categoria dei beneficiari, e nessuna responsabilità potrà gravare su di esso a nessun titolo considerato.

Il presente Accordo non preclude alle Parti in alcun modo la possibilità di concludere ulteriori accordi, anche con Organismi istituzionali, che favoriscano la realizzazione de-

gli obiettivi concordati, in particolare tramite la concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze di eventuali specifiche agevolazioni fiscali, (omissis), ovvero trattamenti differenziati e derogatori sui compensi derivanti dalle prestazioni a onorario di riferimento.

In tal caso il ministero, senza che ciò costituisca vincolo per il medesimo, al fine di promuovere la massima adesione possibile, si impegna a supportare le Associazioni fornendo il proprio sostegno per tutte le iniziative che, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, insindacabilmente riterrà meritevoli di condivisione.

**Art. 9**

(Durata)

Il presente Accordo, per la fase sperimentale, ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione; (omissis); alla scadenza, se non disdetto, con il passaggio a regime, si rinnoverà automaticamente per una pari durata.

**Art. 10**

(Adesioni)

Sulla base degli indici stabiliti dal ministero, al presente Accordo potranno aderire, successivamente, senza alcuna modifica e senza alcuna riserva, altre Associazioni nel settore aventi la medesima qualificazione, rilevabile dagli atti costitutivi e dagli statuti, di quelle che ne sono Parti originarie.

**Art. 11**

(Oneri)

Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero.

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale, che sarà conservato agli atti del ministero; alle altre parti ne sarà consegnata copia resa in forma legale facente stato in luogo dell'originale a ogni effetto di legge.

Tariffe variabili da 80 a 800 euro